



## CITTA' DI BARLETTA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63  
del 02/03/2020

**OGGETTO: SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE MIRATO.**

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di Marzo alle ore 19.22 nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

		Presenti	Assenti
Cannito Cosimo Damiano	Sindaco	X	
Lanotte Marcello	Vice sindaco	X	
Calabrese Gennaro	Assessore	X	
Carbone Graziana	Assessore		X
Cefola Gennaro	Assessore		X
LASALA Michele	Assessore	X	
Passero Ruggiero	Assessore	X	
Ricatti Lucia	Assessore	X	
Salvemini Maria Anna	Assessore	X	
Tupputi Rosa	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Si premette:

La legge 328/2000, emanata con lo scopo di avviare una complessiva riorganizzazione della sicurezza sociale, ha affidato la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a diversi livelli di governo: Stato, Regioni ed Enti Locali, chiamati a collaborare secondo i principi di sussidiarietà e di cooperazione nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti territoriali e locali. Dopo la riforma costituzionale del 2001 ([L. 3/2001](#)), l'assistenza sociale è diventata una competenza residuale disciplinata dalle Regioni e amministrata dal Comune, mentre allo Stato è rimasta la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali (art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.), da emanare con modalità partecipative.

L'[art. 14](#), co. 27-28, del [decreto-legge 78/2010](#) ha successivamente disciplinato l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni in forma associata. Fra queste è compresa la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto stabilito dall'[articolo 118 della Costituzione](#).

Come previsto dall'art. 6 della [legge 328/2000](#), ai comuni compete la gestione degli interventi e dei servizi sociali, la cui programmazione è in capo alle Regioni. Nello specifico, il Comune ha il compito istituzionale di programmare, attraverso il [Piano di zona](#) ([art. 19](#) della [legge 328/2000](#)), il sistema integrato di interventi e servizi sociali e poi di garantirne l'erogazione, integrando la programmazione sociale e la programmazione sociosanitaria. In tale perimetro altri soggetti sono chiamati ad intervenire: le Regioni, che dettano gli indirizzi della programmazione ed erogano servizi sociosanitari attraverso le ASL; le Province, che possono partecipare al finanziamento dei Piani di Zona; lo Stato, che, di anno in anno, determina i fondi nazionali destinati alle politiche sociali. Dal punto di vista dell'offerta di servizi sociali e socio-sanitari, entrano in gioco anche i produttori privati profit e no profit, ai quali spesso Comuni e ASL esternalizzano tali servizi. Per questo una ulteriore importante funzione dei Comuni risiede nel procedimento di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o del privato profit o no profit.

L'accesso agli interventi assistenziali, pur avendo, come per le prestazioni sanitarie, un carattere di universalità ([art. 2](#) della [L. 328/2000](#)), è, generalmente, condizionato dalla compresenza di due elementi necessari: il bisogno e la scarsità economica per farvi fronte. Infatti, a differenza di quanto avvenuto in ambito sanitario, non sono stati ancora fissati i [livelli essenziali delle prestazioni erogabili in ambito sociale](#) (nel tempo definiti LEP o LIVEAS), ovvero gli interventi e i servizi sociali in grado di garantire un livello di prestazioni assistenziali, e quindi di cittadinanza sociale, uniforme in tutto il Paese. La [legge 328/2000](#) indica infatti gli interventi che costituiscono i Livelli Essenziali, ma manca tuttora una loro più stringente definizione ed il relativo adeguato finanziamento, come avvenuto in ambito sanitario con la fissazione dei LEA e della dotazione finanziaria annuale del Fondo sanitario nazionale attraverso la legge di stabilità.

Pertanto, il diritto alle prestazioni sociali, in particolare nella forma agevolata, e/o ai servizi di pubblica utilità, è subordinato alla verifica degli enti erogatori (quindi dei casi ai Comuni), secondo parametri anagrafici e/o economici (reddito della singola persona o indicatore della situazione economica (ISE) e indicatore della situazione economica equivalente-ISEE), che permettono di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche del nucleo familiare. Per garantire una maggiore equità sociale nella determinazione delle tariffe di alcuni servizi, il Comune di Barletta ha stabilito l'applicazione dell'ISEE ristretto o socio-sanitario.

L'[Indicatore della Situazione Economica Equivalente \(ISEE\)](#) è l'indicatore, in vigore dal 1998, che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari e per regolare l'accesso alle prestazioni (in moneta e in servizi) sociali e sociosanitarie erogate dai diversi livelli di governo. In generale, l'ISEE viene utilizzato ai fini dell'applicazione di tariffe differenziate in relazione alla condizione economica oppure per la fissazione di soglie oltre le quali non è ammesso l'accesso alla prestazione. L'ISEE è stato recentemente riformato (come previsto dal decreto legge 201/2011, c.d. Decreto Salva Italia), per rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie, ridurre le sperequazioni nell'accesso alle prestazioni e rafforzare il sistema dei controlli. Il D.P.C.M. 159/2013 ha quindi profondamente riformato la disciplina previgente. Con la riforma, gli enti erogatori sono tenuti a utilizzare l'ISEE come indicatore della situazione economica.

Il nuovo ISEE ha introdotto disposizioni innovative:

- nella nozione di reddito vengono inclusi – a fianco del reddito complessivo ai fini IRPEF – tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (quali cedolare secca sugli affitti, premi di produttività) e tutti i redditi esenti, compresi tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione, quali: assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento; i redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari. Viceversa sono sottratte, dalla somma dei redditi, spese e franchigie riferite al nucleo familiare;
- per quanto riguarda la componente patrimoniale, riferita ai costi dell'abitare: il valore della prima casa viene abbattuto a due terzi e viene considerato solo il valore dell'immobile eccedente il valore del mutuo ancora in essere;
- la scala di equivalenza viene modificata con un ammontare crescente al numero di figli;
- con riferimento alla disabilità: vengono introdotte tre distinte classi di disabilità - media, grave e non autosufficienza - e franchigie che corrispondono a diversi trattamenti economici;
- per quanto riguarda le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria: si prevede la possibilità per il disabile adulto convivente con la famiglia di origine, di costituire nucleo anagrafico a sé stante;
- viene introdotto l'ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni significative in corso d'anno dell'indicatore della situazione reddituale dovute a modifiche della situazione lavorativa (licenziamenti/cassa integrazione);
- per le prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni: viene stabilito il principio secondo il quale il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia coniugato con persona diversa dall'altro genitore o via sia legale separazione;
- il sistema dei controlli sulla veridicità dei dati utili per il calcolo ISEE viene rafforzato affidando un ruolo centrale all'INPS che, al fine di rilevare la veridicità di quanto autocertificato dai cittadini, può avvalersi di controlli incrociati con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche. In relazione ai dati autodichiarati, l'Agenzia delle entrate, sulla base di controlli automatici, individua e rende disponibili all'INPS, l'esistenza di omissioni o difformità.

La spesa per l'assistenza sociale erogata dai comuni, singolarmente o in forma associata, rappresenta una componente importante del sistema di welfare. Al momento, le risorse dedicate al sociale provengono dalla fiscalità generale e sono erogate nei limiti dei finanziamenti ordinari destinati dalle regioni e dagli enti locali alla spesa sociale tenuto conto anche delle risorse, riferibili ai [Fondi nazionali dedicati](#), trasferite dallo Stato.

In questo contesto, le Regioni stabiliscono principi e indirizzi, e coordinano interventi sul territorio da parte degli enti locali, a cui ripartiscono le risorse del Fondo sociale regionale, costituito da stanziamenti provenienti dai fondi statali dedicati alle politiche sociali, integrati da stanziamenti di bilancio regionale. Le regioni possono, altresì, intervenire direttamente, con i voucher, i bonus famiglia, gli assegni di cura, i buoni socio-sanitari. I Comuni svolgono le funzioni amministrative attuative dei servizi sociali e ricevono risorse dalle Regioni e dallo Stato (trasferimenti diretti e vincolati, come quelli della [L. 285/1997](#), Fondo per l'infanzia e l'adolescenza), integrate da propri stanziamenti di bilancio.

Al finanziamento dei servizi sociali ([art. 4](#) della [legge 328/2000](#)) contribuisce anche la partecipazione dell'utenza privata, con il pagamento delle rette previste per le strutture residenziali o semiresidenziali nonché con la compartecipazione ai costi dei servizi sulla base delle tariffe stabilite per gli stessi.

Tra i servizi erogati ci si riferisce all'assistenza domiciliare che si distingue in:

- servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.), ha l'obiettivo di aiutare la persona nel disbrigo delle attività quotidiane sollevando in parte la famiglia dal carico assistenziale;
- assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), vengono erogate prestazioni domiciliari da parte di figure professionali sanitarie e sociali integrate fra loro, secondo un intervento personalizzato definito dall'Unità di Valutazione competente per territorio.

L'assistenza domiciliare permettere al cittadino di rimanere nel proprio domicilio e nel proprio contesto familiare per ricevere le cure e l'assistenza necessarie, senza dover essere ricoverato in strutture ospedaliere o residenziali.

La Legge di Bilancio 2020 prevede alcune importanti novità in materia di oneri detraibili, soprattutto con riferimento alle spese sanitarie. La novità contenuta nel comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 prevede che, dal 1° gennaio 2020, la detrazione Irpef del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 Tuir e in altre norme spetti solo se il pagamento sia avvenuto con bonifico bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili, come per esempio: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. L'effetto più rilevante si segnala sicuramente per le detrazioni fiscali Irpef del 19%. Il pagamento, infatti, deve essere effettuato mediante versamento bancario o postale, o con altri mezzi tracciabili, come bancomat, carte o bonifici.

La nuova Manovra finanziaria, proprio con riferimento agli oneri sanitari, distingue i seguenti due casi:

- l'obbligo di tracciabilità per le detrazioni fiscali 2020 riguarda tutte le spese che è possibile portare in detrazione fiscale con la dichiarazione dei redditi per il 19% dell'onere sostenuto. Si tratta dell'elenco degli oneri detraibili in dichiarazione dei redditi previsti dall'articolo 15 del Tuir;
- l'obbligo lascia fuori le spese relative a farmaci, dispositivi medici, spese sanitarie sostenute presso strutture pubbliche o strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Per queste sarà possibile ancora utilizzare il contante ma fino al 30 giugno 2020, data a decorrere dalla quale i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni possono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA (come stabilito dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, modificato dall'art. 8 comma 4 del D.L. 14/12/2018, n. 135 - Decreto Semplificazioni e modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"- "decreto milleproroghe").

Oltre agli strumenti tradizionali di intervento nei confronti dei soggetti fragili, la Legge 328/2000 sollecita i Comuni affinché, attraverso i Piani di Zona, implementino i propri interventi mediante

l'introduzione dei Titoli Sociali.

Il Consiglio Comunale nella seduta del 29.01.2020 ha espresso il proprio indirizzo per l'erogazione di prestazioni sociali che tengano le famiglie ed i soggetti beneficiari dei servizi di assistenza domiciliare indenni dalle maggiori spese e costi per gli assistiti.

A tal fine il Servizio Sociale Professionale ha elaborato la proposta di disciplinare per l'erogazione del Buono Sociale Mirato.

Il BUONO MIRATO è uno strumento che permette agli operatori sociali di coniugare aspetti sociali e relazionali con gli aspetti economici quando questi ultimi abbiano una rilevanza considerevole nella realizzazione degli obiettivi finalizzati al benessere psicosociale dell'individuo e della famiglia.

Il ruolo dell'operatore e la progettualità che esso propone vengono valorizzati da questo strumento che garantisce flessibilità e adattabilità alle situazioni caratterizzate da un evolversi continuo e da una specificità legata alla realtà locale e alla storia personale e familiare di ogni individuo. Di fronte ad un bisogno che cambia con straordinaria rapidità la risposta in ambito sociale deve potersi attivare in modo mirato ed efficace al fine di evitare la cronicizzazione o il deterioramento ulteriore delle condizioni di vita.

Il "Buono mirato" è istituito in ragione delle maggiori entrate accertabili dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020, e quindi dei maggiori elementi di valutazione a disposizione dell'Amministrazione, e quindi finanziato con le stesse. La previsione di entrata complessiva per i tre servizi è di circa 200.000,00€ (€ 120.000,00 per cure domiciliari integrate, € 30.000,00 per servizio di assistenza domiciliare disabili ed € 50.000,00 per servizio di assistenza domiciliare anziani).

Il "buono mirato" è finanziato con le maggiori entrate precisate, per la somma di € 15.000.00 per l'esercizio finanziario 2020.

L'erogazione del "Buono mirato" è finalizzato a:

- garantire la permanenza al domicilio di persone anziane, persone affette da gravi patologie, persone disabili, persone con problemi di salute mentale, valorizzando ed integrando, ove se ne riscontri il bisogno, il sostegno e l'impegno diretto dei caregiver familiari e/o della rete informale di solidarietà;
- favorire l'aspetto relazionale, di integrazione sociale e di promozione dell'autonomia personale;
- assicurare sostegno e supporto, nelle funzioni educative e di cura, alle famiglie con minori, in condizioni di disagio economico;
- favorire il reinserimento sociale dei singoli e delle famiglie a rischio di emarginazione.

Il "Buono mirato" sarà destinato alle finalità che emergeranno dal progetto personalizzato di aiuto condiviso dall'assistente sociale, operatore sociale che ha in carico il caso e anche dai diretti interessati, che prevede la messa in campo di risorse economiche, professionali e relazionali specifiche.

Il Disciplinare è stato sottoposto alle Commissioni Consiliari Bilancio e Servizi Sociali, giusta nota

prot. 14874 del 27.02.2020;

Per tali motivazioni, qui ritenute condivise e confermate,

Acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 comma 1 TUEL

A voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. Di approvare il disciplinare per l'erogazione del buono sociale mirato, allegato sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare al competente Servizio Sociale professionale del Comune di Barletta l'attuazione del disciplinare;
3. Di riservarsi di istituire apposito capitolo di spesa per € 15.000,00 per l'erogazione del buono mirato per l'anno 2020;
4. Di pubblicare il presente disciplinare su sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
5. Di dichiarare, con separata e palese votazione unanime, il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 113**

Ufficio Proponente: **Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale**

Oggetto: **SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE MIRATO.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/03/2020

Il Responsabile di Settore

Caterina Navach

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole - tenuto conto delle maggiori entrate stimate e derivanti dalle tariffe vigenti, nella prima variazione al bilancio di previsione si provvederà ad incrementare le entrate e ad istituire apposito capitolo di spesa

Data 02/03/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Nigro Michelangelo

IL SINDACO

Cannito Cosimo Damiano

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlucci Domenico  
(firmato digitalmente)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO**

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune oggi 03/03/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Contestualmente alla pubblicazione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addi 03/03/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Dr.ssa MESSANELLI Rossella Adriana